

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di capitale

04

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Fatturazione elettronica

05

IMPOSTE SOSTITUTIVE - Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni

AGEVOLAZIONI

06

AGEVOLAZIONI FISCALI

08

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo

09

Leggi In evidenza

12

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito di imposta - Spese sostenute nel 2021 - Riapertura del canale informatico dal 9 al 13.5.2022 (ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2022 n. 21)

Nella ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2022 n. [21](#) viene reso noto che le comunicazioni delle opzioni per i *bonus* edilizi (sconto in fattura o cessione), di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, relative alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dall'1 al 29.4.2022, scartate o contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13.5.2022.

Comunicazioni da presentare dal 9 al 13.5.2022

Il 29.4.2022 è scaduto il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione per la cessione dei crediti derivanti da detrazioni "edilizie" o per lo sconto in fattura, di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, relative a spese sostenute nel 2021 o a "cessioni differite" relative a spese sostenute nel 2020.

Ciò posto, il canale telematico, successivamente al 29.4.2022, non consentiva né la sostituzione delle comunicazioni validamente accolte dal sistema ricevente (queste comunicazioni, quindi, non potevano essere corrette "entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio" come previsto dal § 4.7 del provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. [35873](#)), né la ritrasmissione di quelle che erano state scartate dal sistema.

In conseguenza alle segnalazioni arrivate da contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, l'Agenzia delle Entrate ha quindi deciso di riaprire il canale telematico per consentire di correggere tali comunicazioni.

Dal 9 al 13.5.2022 sarà quindi possibile:

- inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dall'1 al 29.4.2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
- ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29.4.2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell'intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.

La data del 13.5.2022 sarà anche il termine ultimo ed inderogabile entro cui dovranno essere inviate le comunicazioni sostitutive o gli annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13.5.2022.

Caricamento dei crediti sulla Piattaforma entro il 17.5.2022

Entro il 17.5.2022 saranno caricati sulla Piattaforma accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dall'1 al 29.4.2022 e dal 9 al 13.5.2022 (per quest'ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti per le quali è possibile ripresentare le comunicazioni dal 9 al 13.5.2022) "a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022".

Caricamento dei crediti delle comunicazioni presentare in aprile 2022 per spese sostenute nel 2022

Sulla Piattaforma apposita verranno caricati, entro il 10.5.2022, i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, per le quali, come di consueto, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo (5.5.2022).

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

Risoluzione Agenzia Entrate 5.5.2022 n. 21

Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2022 - "Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi scartate trattate come omesse" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2022 - "Post 29 aprile non annullabili anche le comunicazioni di opzione per le spese 2021" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2022 - "Dal 9 al 13 maggio possibile correggere le comunicazioni di opzione per i bonus edilizi" - Zanetti - Zeni

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di capitale - Piani di risparmio a lungo termine (PIR) - Disciplina fiscale - Novità della L. 234/2021 (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2022 n. 10)

La circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2022 n. [10](#) commenta le novità introdotte dall'[art. 1](#) co. 26 e 27 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) attraverso la quale sono stati incrementati i limiti di investimento nei piani di risparmio a lungo termine (PIR) c.d. "ordinari".

Dal 2022, infatti, è stato stabilito che le persone fisiche non possano investire nei PIR c.d. "ordinari" (PIR 1.0, PIR 2.0 e PIR 3.0) più di 40.000,00 euro l'anno (prima il limite era 30.000,00) e 200.000,00 euro complessivamente (prima il limite era 150.000,00).

Piani di investimento a lungo termine (PIR)

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento non imprenditoriale destinato principalmente alle persone fisiche residenti in Italia ([art. 1](#) co. 100-114 della L. 232/2016).

In particolare, essi applicano un regime agevolato che prevede:

- la detassazione dei redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, percepiti da persone fisiche (anche minorenni) ex [artt. 44](#) e [67](#) co. 1 lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinqies) del TUIR e derivanti da investimenti detenuti in PIR per almeno 5 anni;
- l'esenzione dall'imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

Resta fermo che il "tetto" complessivo dell'investimento "PIR conforme" non può essere raggiunto in meno di 5 anni.

Tipologie di PIR

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 n. [19](#), si possono distinguere le seguenti tipologie di PIR in funzione della normativa fiscale applicabile:

- PIR 1.0, ossia i piani costituiti dall'1.1.2017 e fino al 31.12.2018;
- PIR 2.0, ossia i piani costituiti dall'1.1.2019 e fino al 31.12.2019;
- PIR 3.0, ossia i piani costituiti dall'1.1.2020;
- PIR "alternativi", ossia i piani costituiti dal 19.5.2020 ex [art. 13-bis](#) co. 2-bis del DL 124/2019.

Applicazione dei nuovi limiti di investimento

La circolare in commento conferma che i nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR "ordinari" dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, ossia dall'1.1.2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano.

Si propone, quindi, l'esempio di un PIR ordinario costituito nel 2017, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale *pro tempore* vigente (30.000,00 euro) fino ad arrivare ad un investimento complessivo di 150.000,00 euro al termine del 2021. In questo caso, il contribuente potrà investire nel 2022 40.000,00 euro e nel 2023 i restanti 10.000,00 euro per raggiungere il nuovo limite complessivo di 200.000,00 euro.

Novità in materia di PIR "alternativi"

Con riferimento ai PIR "alternativi", l'[art. 1](#) co. 27 della L. 234/2021 ha previsto una deroga al principio di "unicità", secondo il quale era possibile detenere un solo PIR ordinario e un solo PIR alternativo ex co. 112 dell'[art. 1](#) della L. 232/2016.

I vincoli disciplinati da questa norma e che risultano esclusi sono i seguenti:

- ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR "ordinario" e di un solo PIR "alternativo";
- ciascun PIR non può avere più di un titolare.

Attualmente, quindi, risulta possibile detenere, contemporaneamente ad un PIR ordinario, più di un PIR alternativo.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, però, nonostante la portata di carattere generale di esclusione delle previsioni del co. 112 che è stata prevista dalla L. [234/2021](#), un PIR "alternativo" non può essere comunque contestato a più persone, in quanto tale possibilità implicherebbe una revisione dell'intero impianto della disciplina.

Credito di imposta per le minusvalenze conseguite

L'[art. 1](#) co. 912 della L. 234/2021 ha prorogato il credito di imposta per le minusvalenze conseguite sui PIR anche per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022.

In relazione agli investimenti effettuati dall'1.1.2022, tale credito di imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.

La circolare precisa che, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di credito d'imposta spettante, rilevano non solo le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, ma anche le somme investite, sempre negli strumenti finanziari qualificati, negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

Pertanto, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante nella misura del 10% sugli investimenti effettuati nel 2022 occorre tener conto delle somme e valori investiti negli strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

art. 1 co. 100 L. 11.12.2016 n. 232

Circolare Agenzia Entrate 4.5.2022 n. 10

Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2022 - "PIR "ordinari" con nuova soglia di investimento dal 1° gennaio 2022" - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "PIR" - Sanna S.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Fatturazione elettronica - Fatturazione elettronica - Estensione dell'obbligo ai soggetti in regime di vantaggio o forfetario \(art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022\)](#)

L'[art. 18](#) del DL 36/2022, pubblicato nella *G.U.* 30.4.2022 n. 100, grazie a una modifica dell'[art. 1](#) co. 3 del DLgs. 127/2015, ha previsto l'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio per i soggetti in regime di franchigia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse ([art. 1](#) e [2](#) della L. 398/91).

A decorrere dall'1.7.2022, saranno, infatti, tenuti all'emissione di e-fattura via SdI anche:

- i soggetti passivi che hanno aderito al regime di vantaggio (di cui all'[art. 27](#) co. 1 e 2 del DL 98/2011) e quelli che adottano il regime forfetario (di cui all'[art. 1](#) co. da 54 a 89 della L. 190/2014), che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;

- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli [artt. 1](#) e [2](#) della L. 398/91, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro.

Dall'1.1.2024 saranno tenuti alla fatturazione elettronica anche i soggetti testé menzionati, che nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.

Viene, così, data attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2021/2251, la quale, nel prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l'Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE), non ha previsto che fossero esclusi i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

Termini di trasmissione della e-fattura per il terzo trimestre 2022

I soggetti in regime di vantaggio ([art. 27](#) co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario ([art. 1](#) co. da 54 a 89 della L. 190/2014), per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio

decorre dall'1.7.2022, potranno beneficiare di una moratoria dei termini di trasmissione delle fatture elettroniche per il terzo trimestre 2022.

L'[art. 18](#) co. 3 ultimo periodo del DL 36/2022 dispone, infatti, che limitatamente a tale periodo non verrà applicata la sanzione per omessa fatturazione ([art. 6](#) co. 2 del DLgs. 471/97), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

L'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti in regime di franchigia potrebbe avere conseguenze anche in relazione alle operazioni che costoro effettuano con controparti non stabilite in Italia.

Dall'1.7.2022, infatti, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), di cui all'[art. 1](#) co. 3-bis del DLgs. 127/2015, dovrà essere trasmessa mediante il SdI, adottando il medesimo formato della fattura elettronica.

Fermo, sino al 31.12.2023, il limite di ricavi o compensi pari a 25.000,00 euro annui, dovrà, quindi, essere riconsiderata la validità dell'esonerazione dalla presentazione del c.d. "esterometro" via SdI per le operazioni da/verso controparti non stabilite in Italia, attualmente previsto per i soggetti in commento. Posto, infatti, che il citato art. 3-bis del DLgs. [127/2015](#), nel definire il perimetro soggettivo dell'adempimento, richiama esplicitamente l'[art. 1](#) co. 3 del DLgs. 127/2015, da cui sono stati espunti i soggetti in regime di franchigia, ne dovrebbe discendere che anche costoro saranno chiamati a presentare la comunicazione delle operazioni con controparti estere.

Conservazione delle e-fatture

In virtù di quanto disposto dall'[art. 39](#) del DPR 633/72, le "fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica". Al fine di adempiere a tale obbligo, i soggetti tenuti all'emissione della e-fattura dal prossimo 1.7.2022 potrebbero utilizzare il servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate.

Accedendo al portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Fatturazione elettronica e Conservazione" è possibile aderire a tale servizio. Il sistema conserva, in via ordinaria, i documenti transitati via SdI (e-fatture emesse e ricevute, nonché note di variazione elettroniche), a partire dal giorno successivo alla data di adesione, fino a quello di revoca. È, tuttavia, consentito richiedere che vengano portate in conservazione anche le fatture transitate per il Sistema di Interscambio in data antecedente a quella di sottoscrizione dell'accordo.

Si ricorda che è possibile aderire avvalendosi di intermediari appositamente delegati, "anche diversi da quelli individuati dall'[articolo 3](#) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" (prov. Agenzia delle Entrate [89757/2018](#), punto 7.3).

art. 1 co. 3 DLgs. 5.8.2015 n. 127

art. 18 DL 30.4.2022 n. 36

Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2022 - "Forfettari chiamati alla conservazione elettronica" - Bilancini - Greco

Il Sole - 24 Ore del 3.5.2022, p. 45 - "Forfettari, l'e-fattura cambia anche la nota di variazione" - Balzanelli - Sirri

IMPOSTE SOSTITUTIVE

[Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni - Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori \(art. 110 del DL 104/2020\) - Revoca della rivalutazione dei marchi - Trattamento contabile \(documento interpretativo OIC 10\)](#)

In data 4.5.2022, è stata pubblicata la versione definitiva del documento interpretativo OIC [10](#), che esamina i riflessi contabili delle modifiche introdotte dall'[art. 1](#) co. 622 ss. della L. 234/2021 alla disciplina dei marchi e dell'avviamento, se essi sono stati interessati dalle operazioni previste dall'[art. 110](#) del DL 104/2020 (rivalutazione o riallineamento dei valori) nei bilanci 2020.

Differenze rispetto alla versione in consultazione

Rispetto alla versione in consultazione, è stata aggiunta una parte al fine di tenere conto dell'ulteriore modifica a questa disciplina apportata dall'[art. 3](#) co. 3-bis del DL 4/2022, che consente di rinunciare non solo agli effetti fiscali, ma anche a quelli civilistici, della rivalutazione operata.

Estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale

Nell'ipotesi in cui si accetti l'estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale, l'OIC precisa che il disallineamento tra quanto imputato a Conto economico e quanto dedotto ai fini fiscali determina una differenza temporanea deducibile, potenzialmente generatrice di imposte anticipate. Queste, però, a norma dell'OIC 25, § 41, sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero: questa circostanza appare, nella maggior parte dei casi, difficile da provare, in quanto il riversamento delle differenze può avvenire anche a distanza di molti anni, o oltre il decennio, ambito temporale oltre il quale le stime dei redditi futuri perdono ragionevolmente attendibilità anche in contesti strutturati.

Mantenimento a 18 anni del periodo di ammortamento fiscale

Se si sceglie di mantenere l'ammortamento dei marchi e dell'avviamento per diciottesimi (versando allo scopo un'ulteriore imposta sostitutiva), occorre portare il bilancio 2021 alla situazione che si sarebbe generata se la società avesse assoggettato sin dal 2020 ad una imposta sostitutiva maggiorata i valori in questione.

Pertanto, la contropartita del debito verso l'Erario è una voce di patrimonio netto (documento interpretativo OIC [10](#), § 11). Dovrebbe trattarsi dello stesso saldo attivo di rivalutazione, posto che si tratta di una mera integrazione dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione stessa; mancano, però, indicazioni *ad hoc* per il caso in cui tale riserva sia stata utilizzata, ad esempio, per la copertura delle perdite, per cui l'ipotesi dovrebbe essere quella di utilizzare una parte delle altre riserve esistenti, non apponendo però vincoli di sospensione d'imposta, se l'assemblea straordinaria ha deliberato la riduzione definitiva.

Nel caso del riallineamento dell'avviamento, la contropartita è una voce dell'attivo (documento interpretativo OIC [10](#), § 12).

Facoltà di revoca dell'affrancamento fiscale

Anche nell'ipotesi di rinuncia agli effetti fiscali, occorre portare il bilancio 2021 alla situazione che si sarebbe generata se la società avesse proceduto sempre già nel 2020 ad una rivalutazione solo civilistica, rilevando:

- un fondo per imposte differite per la differenza tra il valore contabile del bene immateriale e il valore riconosciuto fiscalmente, con contropartita una voce di patrimonio netto;
- un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata, in contropartita al patrimonio netto.

Anche in questo caso, vi sono regole *ad hoc* per la rinuncia al riallineamento dell'avviamento.

Facoltà di revoca dell'affrancamento fiscale e civilistico

Il § 14 del documento interpretativo OIC [10](#) (inserito nella versione definitiva) stabilisce che, se si opta per la revoca dell'affrancamento fiscale e anche per la revoca degli effetti civilistici, occorre eliminare dall'attivo dello Stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni, a fronte della rivalutazione effettuata nell'esercizio precedente, in contropartita al patrimonio netto. Gli ammortamenti dell'esercizio 2021 devono essere calcolati sul valore del bene rideterminato, cioè dopo avere eliminato il maggior valore.

A fronte della revoca fiscale, si iscrive un credito tributario a seguito del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata, movimentando, in contropartita, una posta di patrimonio netto.

Informativa in Nota integrativa

Se si è optato per l'estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale, l'informativa in Nota integrativa è quella prevista dal documento OIC n. [25](#), senza ulteriori indicazioni (documento interpretativo OIC [10](#), § 17).

Ove ricorrano, invece, le altre ipotesi sopra esaminate, è necessario illustrare, ai sensi dell'[art. 2427](#) co. n. 1 c.c., la scelta effettuata e gli effetti in bilancio (documento interpretativo OIC [10](#), § 18).

art. 110 DL 14.8.2020 n. 104

Documento interpretativo OIC maggio 2022 n. 10

Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2022 - "Disciplinata la "revoca civilistica" della rivalutazione" - Bava - Devalle

Il Sole - 24 Ore del 5.5.2022, p. 33 - "Anche il riallineamento dei marchi va computato a patrimonio" - Germani A. - Roscini Vitali F.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Autodichiarazione ex DM 11.12.2021 - Obbligo di presentazione da parte dei soggetti beneficiari degli aiuti del regime "quadro" - Termine del 30.6.2022 (risposta a interrogazione parlamentare 4.5.2022 n. 5-08011)

In relazione all'autodichiarazione sugli aiuti di Stato ex DM 11.12.2021, il cui modello è stato approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. [143438](#), sono stati forniti chiarimenti con la risposta a interrogazione parlamentare 4.5.2022 n. 5-08011.

Adempimento richiesto dalla commissione UE

Viene anzitutto precisato che l'adempimento in oggetto, previsto dall'[art. 1](#) co. 13-17 del DL 41/2021 e dall'art. 3 del DM 11.12.2021, è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal Quadro temporaneo.

Soggetti tenuti alla presentazione dell'autodichiarazione

In merito alla richiesta di esonero per le PMI, è stato rilevato che:

- l'autodichiarazione è stata introdotta dall'[art. 1](#) co. 14 e 15 del DL 41/2021, che ha disciplinato il c.d. "regime ombrello", e riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nel co. 13 del citato art. 1, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento;
- anche con il DM 11.12.2021, attuativo delle citate disposizioni del DL [41/2021](#), che disciplina le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti, è stato previsto che tale adempimento debba essere assolto da tutti i beneficiari dei citati aiuti (art. 3 del DM);
- la decisione della Commissione UE C(2021) 7521 *final* del 15.10.2021, con la quale è stato autorizzato il c.d. "regime ombrello", conferma la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione.

Inoltre, in relazione all'importo complessivo di aiuti fruibili pari a 11,8 milioni di euro, la risposta a interrogazione parlamentare rileva che tale importo non tiene conto dei diversi massimali *pro tempore* vigenti stabiliti con riferimento alle due diverse Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo (nell'ambito delle quali sono riconosciuti gli aiuti compresi nel "regime ombrello").

Infatti, il limite minimo a cui fare riferimento è quello previsto nell'ambito della Sezione 3.1, applicabile fino al 27.1.2021, pari a 800.00,00 euro (limite che potrebbe essere raggiunto anche da parte delle PMI).

Proroga del termine del 30.6.2022 - Esclusione

Quanto alla richiesta di una proroga per l'invio dell'autodichiarazione almeno al 30.9.2022, viene evidenziato che *"i termini per la presentazione del modello sono stati previsti in correlazione con quanto contenuto nella Decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022, per il caso SA.101076 dell'11 gennaio 2022, paragrafo (6), che ha stabilito l'estensione temporale al 30 giugno 2022 delle misure che la Commissione aveva in precedenza approvato nell'ambito del Quadro temporaneo, e per le quali l'Italia ha richiesto, nel mese di dicembre 2021, una proroga. Tali misure sono state autorizzate senza ulteriori modifiche e restano inalterate tutte le condizioni previste nelle Decisioni per i casi SA. 62668 del 15 ottobre 2021, SA. 100091 e SA. 100155 del 10 novembre 2021"*.

Viene inoltre precisato che, dal punto di vista operativo, la fornitura dei dati contenuti nell'autodichiarazione è funzionale anche all'iscrizione degli aiuti stessi nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Inoltre, nell'autodichiarazione sono presenti ulteriori informazioni sulla fruizione degli aiuti da parte dei contribuenti rispetto ai dati trasmessi in precedenza; tali informazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per effettuare, entro il 31.12.2022, in modo corretto, sulla base di quanto indicato dal contribuente (quindi, eventualmente, anche in rettifica), la registrazione degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nell'RNA.

Di conseguenza, *"in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare"*, il differimento della data del 30.6.2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31.12.2022 per l'assolvimento dell'obbligo di registrazione.

Qualunque differimento del termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.

Sanzioni

Con riferimento alla richiesta di cancellazione delle sanzioni, ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, viene rilevato che le sanzioni richiamate nell'istanza ("l'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali") sono collegate alle previsioni contenute nell'[art. 47](#) del DPR 445/2000 e non costituiscono sanzioni "tributarie".

art. 1 co. 14 DL 22.3.2021 n. 41

DM 11.12.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze Interrogazione
parlamentare 4.5.2022 n. 5-08011

Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2022 - "L'autodichiarazione va presentata da tutti i beneficiari degli aiuti del regime "quadro" - Alberti

Guide Eutekne - Impresa e società - "Aiuti di Stato" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2022 - "Autodichiarazione sugli aiuti di Stato COVID fino al 30 giugno" - Alberti

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo - Aiuti corrisposti a fronte dell'emergenza epidemiologica - Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato - Rispetto dei massimali - Efficacia temporale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 29.4.2022 n. 237)

Con la risposta a interpello 29.4.2022 n. [237](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione dei massimali del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui agli [artt. 28](#) del DL 34/2020 e [8](#) e [8-bis](#) del DL 137/2020.

Massimali degli aiuti di Stato e credito locazioni

Si ricorda che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, istituito dall'[art. 28](#) del DL 34/2020, è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 *final*, e successive modifiche).

In proposito, nella risposta [237/2022](#), l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, sebbene, per effetto della "sesta modifica" del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" oggi preveda che, "in qualsiasi momento", l'importo complessivo dell'aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro, tale massimale non trova applicazione con riferimento al credito d'imposta locazioni.

Infatti, con la decisione della Commissione europea 11.1.2022 n. C (2022) 171 *final*, è stata autorizzata solo l'estensione al 30.6.2022 del termine precedentemente fissato al 31.12.2021 per l'individuazione della data di concessione, ma sono rimasti inalterati i massimali previsti.

Di conseguenza, gli aiuti di cui sopra possono essere fruiti:

- fino al limite complessivo di 800.000,00 euro per impresa unica, se ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021;
- fino al limite complessivo di 1.800.000,00 euro per impresa unica, se ricevuti dal 28.1.2021 al 30.6.2022 (e non più fino al 31.12.2021).

Scelta del contribuente sulla data di riferimento

L'applicazione dell'uno o dell'altro limite è strettamente legata alla "data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario". Pertanto, l'individuazione di tale data assume la massima rilevanza.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto affermato nella precedente risposta [153/2022](#) (che aveva superato, invece, le indicazioni fornite con la precedente risposta [797/2021](#)), secondo cui, ai fini dell'individuazione della "data di concessione" dell'aiuto, da cui dipende l'applicazione dei diversi massimali, il contribuente può liberamente scegliere se dare rilievo alla:

- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.6.2022;
- data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come data della maturazione, data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente o data di presentazione del modello F24.

In tal senso si esprimono anche le istruzioni al modello di autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato richiesta dal DM 11.12.2021, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. [143438](#).

Caso oggetto di interpello

Il caso di specie concerneva una società con esercizio non coincidente con l'anno solare (che chiude l'esercizio il 30 novembre di ogni anno), che aveva indicato il credito locazioni, spettante per alcune mensilità 2020, nel modello REDDITI presentato il 2.11.2021 (relativo al periodo d'imposta 1.12.2019 - 30.11.2020).

L'Amministrazione chiarisce che tale aiuto soggiace al limite di 1,8 milioni di euro, in quanto si tratta di un aiuto ricevuto tra il 28.1.2021 e il 30.6.2022 (facendo riferimento alla data della dichiarazione).

Lo stesso massimale si applicherà, inoltre, al credito locazioni relativo agli ulteriori canoni del 2020 (pagati dopo il 30.11.2020), purché l'aiuto possa considerarsi concesso entro il 30.6.2022.

Non troverà, invece, applicazione il massimale di 2,3 milioni di euro.

art. 28 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.4.2022 n. 237

Risposta interpello Agenzia Entrate 23.3.2022 n. 153

Risposta interpello Agenzia Entrate 1.12.2021 n. 797

Il Quotidiano del Commercialista del 30.4.2022 - "Niente aumento del massimale aiuti di Stato a 2,3 milioni per il bonus locazioni" - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2022 - "Massimali degli aiuti di Stato da verificare in capo al beneficiario originario" - Alberti - Mauro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus locazione immobili Coronavirus" - Alberti P., Mauro A. Guide

Eutekne - Impresa e società - "Aiuti di Stato" - Alberti P.

Leggi in evidenza

SETTORI PARTICOLARI

DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 4.2.2022

SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Attività formative - Concessione di contributi - Riapertura - Modalità e termini di presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 83-bis, commi 23 e 28, del DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133, con il DPR 29.5.2009 n. 83 è stato emanato il regolamento sulla concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi.

In attuazione del suddetto regolamento, con il presente DM:

- viene disposta la riapertura della concessione di tali contributi, sulla base delle risorse disponibili per il 2021;
- vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte:

- all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie;

- allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Iniziative formative agevolabili

Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia:

- avviata dal 19.4.2022;
- terminata entro il 6.8.2022.

Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 19.4.2022, purché successivi al 19.3.2022 (data di pubblicazione in G.U. del presente DM).

Sono invece esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 31 co. 2 del Regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651, non possono essere concessi aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Formazione a distanza

In considerazione dello stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità di svolgimento preferenziale, ma non esclusiva, dei corsi.

I corsi che sono svolti con strumenti informatici devono avere i seguenti requisiti:

- l'attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
- l'intero corso deve essere videoregistrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
- i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della videoconferenza;
- le registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per cinque anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
- al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.

Ammontare dei contributi

I contributi sono concessi:

- entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- nel limite del previsto stanziamento, pari a 5.000.000,00 di euro;
- sulla base dei previsti massimali.

Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:

- 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);
- 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);
- 100.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);
- 150.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).

I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 400.000,00 euro.

Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:

- ore di formazione: 30 per ciascun partecipante;
- compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;
- compenso dei tutor: 30,00 euro per ogni ora;
- servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate:

- esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell'oggetto "Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 12";
- al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'indirizzo dg.ss.@pec.mit.gov.it e al soggetto gestore "Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni" all'indirizzo ram.formazione2022@pec.it;
- utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/sites/default/files/media/domanda_incentivi_formazione_12_editabile.pdf), corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale;
- a partire dal 19.3.2022 ed entro il 17.5.2022.

Relazione di fine attività e rendicontazione dei costi sostenuti

Entro 60 giorni dal termine di ciascun progetto formativo, dovrà essere presentata:

- una relazione di fine attività;
- una rendicontazione dei costi sostenuti.

Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:

- l'elenco dei partecipanti;
- la documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
- la documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola o media impresa;
- se la formazione è svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore, da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
- i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
- il dettaglio dei costi per singole voci.

La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire:

- esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), specificando nell'oggetto "Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 12";
- al soggetto gestore all'indirizzo ram.formazione2022@pec.it e al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, all'indirizzo dg.ss.@pec.mit.gov.it.

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

Valutazione delle domande e delle rendicontazioni presentate

Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall'apposita Commissione, la quale, all'esito dell'istruttoria, redige l'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione.

Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi avverrà:

- al termine della realizzazione del progetto formativo;
- previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.

Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.

Revoca dei contributi

I contributi in esame sono revocati in caso di:

- accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;
- mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato e comunicato in base alla prevista procedura;
- mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;
- dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.

Qualora il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

Scadenze della settimana

09 maggio 2022, Lunedì

Imposte dirette

Contribuenti o intermediari - Inizio ritrasmissione all'Agenzia Entrate delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, per interventi edilizi del 2021 o rate residue per spese 2020

10 maggio 2022, Martedì

Imprese operanti nel settore tessile e della moda - Inizio invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per il credito d'imposta sull'incremento delle rimanenze finali di magazzino, in relazione all'anno 2021

11 maggio 2022, Mercoledì

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti - Termine per versare la maggiore contribuzione dovuta per il mese di gennaio 2022 in relazione all'aumento dallo 0,51% all'1,31% dell'aliquota contributiva per il finanziamento della "DIS-COLL"

Imposte dirette

Imprese e Centri di ricerca - Inizio presentazione telematica, dalle ore 10.00, delle domande di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di accordi per l'innovazione, fino ad esaurimento risorse

13 maggio 2022, Venerdì

Contribuenti o intermediari - Termine ritrasmissione all'Agenzia Entrate delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, per interventi edilizi del 2021 o rate residue per spese 2020

IRPEF

Persone fisiche - Termine invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza per il credito d'imposta per le spese sostenute dall'1.8.2020 al 31.12.2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette o altri servizi di mobilità

Altre scadenze

15 maggio 2022, Domenica *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 maggio 2022, Lunedì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento rata dei contributi previdenziali "fissi" relativi al trimestre gennaio-marzo

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati ad aprile

Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")

Soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi, singolarmente o a livello di gruppo - Versamento dell'imposta dovuta per l'anno precedente

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00

euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Soggetti con partita IVA in regime trimestrale per opzione - Liquidazione trimestre gennaio-marzo e versamento IVA a debito con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi

Soggetti in regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre gennaio-marzo, senza maggiorazione di interessi

Premi INAIL

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Termine per versare, con i previsti interessi, la seconda rata dei premi dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

17 maggio 2022, Martedì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di gennaio, con la sanzione ridotta

dell'1,67% e gli interessi legali

IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci - Presentazione al Ministero e al soggetto gestore, tramite PEC, delle domande di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali nel settore

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di gennaio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre ottobre-dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

18 maggio 2022, Mercoledì

Imposte dirette

Piccole e medie imprese - Inizio presentazione telematica a Invitalia, dalle ore 10.00, delle domande di agevolazioni per programmi di investimento conformi con il piano nazionale Transizione 4.0, fino ad esaurimento risorse

19 maggio 2022, Giovedì

Imprese - Termine iniziale, dalle ore 12.00, per l'invio telematico al Ministero dello sviluppo economico delle istanze per la concessione del credito d'imposta per la costituzione o la trasformazione in "società benefit"

Imprese a prevalente partecipazione femminile - Inizio presentazione a Invitalia, dalle ore 10.00, delle domande di contributo a fondo perduto per la costituzione e l'avvio di una nuova impresa, fino ad esaurimento risorse

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

20 maggio 2022, Venerdì

Contributi ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre gennaio-marzo

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

IRPEF

Enti che svolgono attività di tutela e valorizzazione beni culturali e paesaggistici - Invio telematico al Ministero della Cultura della richiesta di correzione dell'elenco dei beneficiari del 5 per mille, già iscritti nell'anno precedente

21 maggio 2022, Sabato *

Tributi ambientali

Soggetti ancora obbligati alla presentazione della dichiarazione ambientale (MUD) - Presentazione alla Camera di commercio, competente per territorio, del modello MUD relativo all'anno precedente

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*